



CITTA' DI GALATONE
Provincia di Lecce
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 25/2022

Galatone, 14.12.2022

Si è riunito in data odierna, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori del Comune di Galatone, nominato con deliberazione C.C. n.34 del 29.06.2021, esecutive.

Il Collegio è formato da:

- Dott. Adriano Migali – Presidente
- Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone – Componente
- Dott. Enrico Monaco – Componente.

Il Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, in grado di seguire i lavori in tempo reale e di scambiarsi eventuale documentazione, in conformità dell'art.134 comma 3) del Regolamento di contabilità Armonizzato approvato con deliberazione del C.C. n. 35 del 13/08/2020, dichiara la seduta valida ed atta a deliberare.

Si prende in esame la proposta di Determinazione n°1439 del 06/12/2022, del Responsabile del Servizio 2° Settore: Servizi finanziari e Risorse Umane, avente ad oggetto: -"Costituzione fondo risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2022 ex art 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018", munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000 in data 12/12/2022, con il dettaglio della composizione delle voci componenti le risorse stabili e le risorse variabili – anno 2022, sottoposta a questo organo di revisione in data 13/12/2022, prot. gen. n. 35890, tramite posta elettronica certificata, per il parere sulla compatibilità delle voci relative alla costituzione del fondo decentrato anno 2022, con i vincoli di bilancio, come disposto dall'art. 40-bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Premesso che la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto (deliberazione n.263/2016) ha precisato che:

- a) ancor prima della sottoscrizione dell'accordo decentrato, atto dal quale scaturisce il vincolo giuridico di prenotazione della posta al Fondo Pluriennale Vincolato, assume rilievo la costituzione del "Fondo" quale atto unilaterale da parte dell'amministrazione ed elemento essenziale per consentire la corretta imputazione, in base al principio contabile di cui al punto 5.2 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011, delle risorse destinate alla parte stabile e, per quello che qui interessa, alla parte variabile dello stesso "Fondo";
 - b) la gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata passa necessariamente attraverso tre fasi obbligatorie e sequenziali: l'individuazione a bilancio delle risorse, la costituzione del "Fondo", l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato;
 - c) la formale deliberazione (da intendersi come determinazione stante la competenza del dirigente del servizio competente) di costituzione del "Fondo" che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse atteso che la disposizione prevede come: "... nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate";
 - d) altro elemento costitutivo del fondo è dato dalla certificazione dei revisori relativa sia alla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, sia della conseguente proposta, alle parti sindacali, della bozza di ripartizione;
- la Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.25/2012 recante "Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)", afferma che "La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti. Si raccomanda la formale adozione da parte dell'Amministrazione/Ente di un Atto di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa autonomo, premessa formale necessaria per l'avvio della contrattazione integrativa. La relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I di costituzione del Fondo dovrà essere articolata secondo l'indice che segue. Ogni sezione dell'indice andrà completata con l'illustrazione delle voci elementari corredate dalle notizie che l'Amministrazione ritiene necessarie ai fini della proposta di certificazione. Si ricorda che le parti ritenute non pertinenti dal compilatore dovranno essere comunque presenti, anche se completate dalla formula "parte non pertinente allo

specifico accordo illustrato" e spetterà all'Organo di certificazione valutare anche la coerenza delle parti ritenute non pertinenti";

Si ritiene quindi di procedere, in questa fase, al controllo sulla corretta costituzione del fondo, in relazione alle risorse stanziare in bilancio e all'osservanza dei vincoli normativi di finanza pubblica e contrattuali, mentre la verifica sulle corrette modalità di distribuzione delle risorse si rimanda ad una seduta successiva, al termine degli incontri di contrattazione decentrata.

Il Collegio dei Revisori dei conti, procede all'esame dei contenuti, alla luce del confronto con il fondo relativo all'anno 2016, analizzando le voci di dettaglio utili alla comparazione.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- constata come il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come calcolato, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006;
- evidenzia come l'Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l'importo del fondo 2016;
- rinvia pertanto la verifica dell'accordo relativo alle modalità di distribuzione delle risorse ad una prossima seduta, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria.

Visti:

- ✓ l'art.31 CCNL 22.1.2004, comma 2;
- ✓ l'art.32 CCNL 22.1.2004, comma 1,2,7;
- ✓ l'art.4 CCNL 9.05.2006, comma 1;
- ✓ l'art.4 CCNL 5.10.2001, comma 2;
- ✓ l'art.8 CCNL 11.4.2008, comma 2;
- ✓ l'art.15 CCNL 1.4.1999, comma 1, lett.k;
- ✓ le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni Locali ed in particolare gli artt. 8, 67 e 68 del CCNL 21/05/2018;
- ✓ l'art. 23 del D. Lgs. 75/2017;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- ✓ il D. L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- ✓ il D. Lgs. N. 118/2011 s.s.m.i.;
- ✓ il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- ✓ i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Rilevato che l'ente:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 16.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.08.2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l'asestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ha trasmesso alla BDAP, nei termini previsti, il Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 e il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 2° Settore- "Servizi finanziari e Risorse Umane";

Preso atto, così come si evince dalla parte narrativa della proposta di Determinazione in esame, che la spesa relativa al fondo trova copertura finanziaria sul bilancio del corrente esercizio finanziario;

Atteso che le somme stanziare in bilancio a titolo di "risorse decentrate" sono la risultante dell'applicazione delle disposizioni contrattuali su richiamate;

Tanto premesso e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti, per quanto di sua competenza,

ESPRIME


parere favorevole sulla compatibilità delle voci relative alla costituzione del fondo decentrato anno 2022, con i vincoli di bilancio, come disposto dall'art. 40-bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Conseguentemente l'Organo di Revisione Raccomanda la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni.


- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2022 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006.
- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Miano Migali - Presidente,



Dott. Giancarlo Raffaele Schiavone - Componente



Dott. Enrico Monaco - Componente

